

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

- Lavori di manutenzione straordinaria per interventi locali di riparazione delle strutture dell'edificio adibito a Centro Natatorio "Cav. U. Trabattoni" ubicato a Seregno in località La Porada Via Colombo 12.
CUP B22H24011500004

LOCALITA':

- Centro Natatorio "Cav. U. Trabattoni", località La Porada Via Colombo 12, Seregno (MB)

COMMITTENTE:

- Comune di Seregno, Piazza Martiri della Libertà, 1 Seregno (MB)

R.U.P.:

- Ing. Franco Greco

DATA:

- REV02 del 30.07.2025

Ns. rif: 0005-25

TeKnoProgetti engineering s.r.l.

Direttore Generale: Ing. Mauro Bertoni
m.bertoni@teknoprogettisrl.it



Settori
PROGETTAZIONE
STRUTTURE
LABORATORIO

sede fiscale: via Verga n°2 - 20900- Monza (MB)
cod. fisc. / p. iva 03946390964
Numero REA MB-1714323

www.teknoprogettisrl.it

via XXV Aprile n°24/a - 20871 - Vimercate (MB)

tel. 039/2142477

SETTORE PROGETTAZIONE

Responsabile Tecnico: Ing. M. Rossi
m.rossi@teknoprogettisrl.it

SETTORE STRUTTURE

Responsabile Tecnico: Ing. L. Mariani
l.mariani@teknoprogettisrl.it

SETTORE CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Responsabile Tecnico: Ing. M. Salmoiraghi
m.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it

LABORATORIO PROVE IN SITO

Lun-Ven: 9:00-12.00 / 14:30-17:30
tecnologica@teknoprogettisrl.it

Il direttore generale
Ing. Mauro Bertoni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.lgs 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Sommario

TITOLO PRIMO - PARTE AMMINISTRATIVA,	5
CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI	5
2. AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO.....	8
3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
4. QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI .	11
5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI	13
CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE	15
6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	15
7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	16
8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	17
9. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE	18
10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.....	18
11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	19
12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....	20
CAPO III TERMINI PER L'ESECUZIONE	21
13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	21
14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	21
15. PROROGHE	22
16. SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL	22
17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	23
18. PENALI.....	24
19. PREMIO DI ACCELERAZIONE	27
20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ	27
21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	28
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	29
CAPO IV CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	31
23. LAVORI A CORPO.....	31
24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	31
25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÉ D'OPERA	32
CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA.....	32
26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	32
27. PAGAMENTI IN ACCONTO.....	33
28. PAGAMENTI A SALDO	34
29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	35
30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	36
31. REVISIONE PREZZI	37
32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.....	38
33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	39
CAPO VI GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	40
34. GARANZIA PROVVISORIA	40
35. GARANZIA DEFINITIVA	40
36. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE	41
CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	44
37. VARIAZIONE E MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	44
38. MODIFICHE PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	45
39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	45
CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	45
40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	45
41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE	47

42.	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).....	48
43.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	48
44.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	49
45.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	51
	CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	52
46.	SUBAPPALTO	52
47.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	55
48.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	56
	CAPO X CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	58
49.	ACCORDO BONARIO.....	58
50.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	59
51.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	59
52.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	61
53.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	62
	CAPO XI DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	63
54.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	63
55.	DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI	63
56.	APPROVAZIONE DEI MATERIALI.....	64
57.	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE	66
58.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	66
	CAPO XII NORME FINALI	68
59.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	68
60.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 30 giugno 2022 e s.m.i.) - REQUISITI MINIMI GARANTITI DALL'APPALTATORE	73
61.	CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	74
62.	DIFESA AMBIENTALE	75
63.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	75
64.	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	76
65.	TERRE E ROCCE DI SCAVO	76
66.	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	76
67.	CARTELLO DI CANTIERE.....	76
68.	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	77
69.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	77
70.	DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	78
71.	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI.....	79
72.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	79

TITOLO PRIMO - PARTE AMMINISTRATIVA,**CAPO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO****1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI**

1. L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le opere le somministrazioni, le forniture complementari le prestazioni di manodopera, la fornitura e il collocamento in opera dei materiali, degli impianti e dei manufatti occorrenti secondo le prescrizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dalle relazioni di progetto nonché secondo le indicazioni desumibili dagli allegati elaborati grafici e dalle altre documentazioni tecniche di progetto con riguardo anche ai particolari costruttivi compresi nei lavori di **Lavori di manutenzione straordinaria per interventi locali di riparazione delle strutture dell'edificio adibito a Centro Natatorio "Cav. U. Trabattoni" ubicato a Seregno in località La Porada Via Colombo 12.**
2. Le attività previste nel presente appalto sono associate al seguente codice CPV: 45212290-5 – “Riparazione e manutenzione di impianti sportivi”, corrispondente al Codice ATECO: F 41.00.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” di cui alla classificazione ATECO 2025 utilizzata a partire dal 1° aprile 2025, a cui corrisponde il Codice ATECO F 41.20.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” della previgente classificazione ATECO 2022.
3. I lavori saranno eseguiti con le finalità e le modalità riportate nell'allegata relazione generale e specialistica. I lavori previsti dal progetto sono elencati e sommariamente descritti all'art. 5.
4. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto vigenti.
5. Al termine dei lavori previsti, le aree oggetto di intervento, dovranno essere consegnate all'Amministrazione appaltante finite a regola d'arte in ogni loro parte, dovranno risultare atte allo scopo e al tipo di utilizzo cui sono destinate e pienamente rispondenti alle norme vigenti ad essi applicabili, più volte richiamate nella relazione generale, nella relazione specialistica e nel Titolo Secondo del presente Capitolato Speciale; nell'appalto s'intendono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per raggiungere tali finalità e per dare i lavori compiuti, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
6. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
7. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute oppure per propria insufficiente presa di conoscenza

delle condizioni locali o in riferimento alle condizioni attuali delle strutture e degli impianti esistenti.

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il D.lgs. 36/2023 e succ. mod e int. ed i relativi Allegati.
9. L'appaltatore con la firma del presente atto dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati progettuali e dei relativi allegati e di aver tenuto conto nella propria offerta di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri e di tutte le quantità necessarie per portare il lavoro a compimento e di aver valutato congrui i relativi prezzi.
10. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 68, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	B22H24011500004

11. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:
 - a) **Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e relative successive modifiche e integrazioni;**
 - b) **D.M. n. 248 del 2016:** il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice dei Contratti);
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **D.L. n. 32 del 18/04/2019** "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", noto come Sblocca-Cantieri"

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- f) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato e qualificato ai sensi dell'allegato II.4 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- g) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato come da art. 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- h) **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice dei contratti;
- i) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del Codice dei contratti e integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui al medesimo comma del Codice dei contratti e come previsto dall'allegato II.14 al Codice dei contratti;
- j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'allegato II.10 al Codice dei contratti
- k) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- l) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Costo della manodopera (anche CM):** il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti;
- o) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA):** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110,

comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- p) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 41, comma 14 e 110, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- q) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Documentazione di gara**: si intendono il Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori compreso nell'appalto, così come indicato dall'art. 41 comma 14 del DL 36/2023, è suddiviso come di seguito indicato:

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	€ 168.337,82
2	Importo manodopera	€ 143.370,26
	IMPORTO LAVORI	€ 311.708,08
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 59.594,12
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 371.302,20

All'interno dell'importo dei lavori sono stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante le seguenti incidenze:

- a) costo del lavoro (inteso come costo del personale o della mano d'opera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'utile e delle spese generali): incidenza del **38,61 %** sul totale dell'importo lavori come risulta dagli allegato quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera;
- b) incidenza delle spese generali: 15 %;
- c) incidenza dell'utile di impresa: 10 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 110, comma 4, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati sopra, sono ritenuti congrui.

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "**A CORPO**" ai sensi dell'art. 32 comma 1 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, pertanto l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alle quantità; ciò anche nel caso in cui le quantità realizzate delle opere soggette a misurazione (quali a titolo di esemplificazione non esaustiva: getti di calcestruzzo, scavi, pavimentazioni, tubazioni di vario genere, cavi elettrici, ecc.) subiscano delle variazioni in più o in meno rispetto alle previsioni del progetto; fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale con riferimento alla revisione dei prezzi.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che siano estranee ai lavori a corpo e misura già previsti; tali prezzi unitari non hanno alcuna efficacia per la parte a corpo e l'importo complessivo dell'appalto resta fisso e invariabile, ai sensi del primo comma; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nel computo metrico e nel suo sommario del computo metrico, essendo obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione del ribasso sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e riportato nell'art. 2 del presente capitolato
4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. L'Amministrazione Comunale si riserva di determinare con apposito atto il metodo con cui procedere alla gara d'appalto.
5. L'Appaltatore in sede di gara dovrà:
 - recarsi sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori oggetto dell'appalto e prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del ribasso offerto;
 - Il sopralluogo non è obbligatorio ma consigliato.
6. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver accertato le condizioni di accessibilità, le condizioni dei locali e la tipologia delle strutture, le condizioni degli impianti

esistenti, ogni altro elemento utile alla formulazione dell'offerta nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

- di aver valutato nell'offerta stessa tutte le circostanze ed elementi qualitativi e quantitativi che influiscono sul costo delle opere;
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'offerta remunerativa;
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutti gli aspetti riguardanti le problematiche inerenti le demolizioni previste nel progetto, la separazione dei materiali, l'avvio a discarica o impianto di riciclaggio di quelli per i quali non è previsto il riutilizzo in cantiere come previsto dal presente progetto esecutivo; l'impresa in ogni caso potrà proporre soluzioni alternative compatibili con i requisiti richiesti dai C.A.M. e con quanto previsto dal documento di sostenibilità dell'opera, a parità di costo per la Stazione Appaltante;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza ed i relativi costi, anche alla luce delle disposizioni particolari contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del Titolo IV Capo I del Testo unico sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ed allegato al presente Capitolato.

7. Pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non congruamente valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per eseguire gli stessi a regola d'arte, secondo tutte le vigenti norme e i migliori sistemi costruttivi.

4. QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

1. Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice dei contratti e con riferimento al richiamato allegato II.12 al Codice, si definiscono le categorie di opere e le relative classifiche di qualificazione di seguito indicate:

TABELLA A - OPERA COMPLETA						
	DESCRIZIONE	LIV.	Categoria ex all. A D.P.R. 34/2000		Euro	incidenza %
	OPERE A CORPO					
1	Edifici civili e industriali	II	Prevalente	OG1	303.192,88	81,66 %
2	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Art. 100	Secondaria	OS30	68.109,32	18,34 %
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					371.302,20	100 %
Di cui MANODOPERA					143.370,26	
Di cui ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					59.594,12	

2. Per partecipare alla gara d'appalto e per poter eseguire i lavori, le imprese devono essere qualificate ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti per l'opera complessiva.
3. Le imprese esecutrici inoltre dovranno essere in possesso dei requisiti secondo art. 2 del DPR 177 riguardante la qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tali requisiti dovranno essere rispettati sia per la categoria prevalente che la categoria secondaria.
4. Le parti di lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e a scelta dell'Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni più avanti riportati.
5. Per i lavori di tipo impiantistico vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in relazione alla specifica tipologia di impianto che essi dovranno realizzare.
6. L'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è ripartito, sia in valori assoluti che in percentuale sul totale, nelle lavorazioni omogenee di cui all'art. 32 dell'allegato I.7, commi 6, 7 e 8, del Codice che corrispondono alle categorie contabili, riassunte nella tabella sopra.
7. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice si comunica che il Contratto Collettivo Nazionale di

lavoro CCNL da applicare è quello relativo al Settore EDILE con codice alfanumerico unico (di cui all'articolo 16 quater della Legge n.120/2020): F012 o equivalente ai sensi dell'allegato I.01 come meglio precisato all'art. 51 comma 1 lettera a) del presente Capitolato Speciale.

8. Ai sensi degli artt.. 57 c. 1 e 102 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1 c. 4 dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023, è requisito necessario per l'appaltatore l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile. In ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento a quanto precisato al punto 4.1 delle "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazioni e di genere [...]" approvate con Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Il rispetto dei vincoli assunzionali derivanti per l'aggiudicatario sarà oggetto di specifico controllo dal momento dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto, e comunque può essere disposto nel corso dell'esecuzione del contratto, oltre che in sede di verifiche per la redazione del Conto Finale e/o del Certificato di regolare esecuzione, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Non è previsto per l'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto che il concorrente si impegni anche ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile in quanto. Nel settore di riferimento dell'appalto regolato dal presente Capitolato, il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva dei settori osservati. Infatti, il tasso di disparità occupazionale riportato nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3217 del 30/12/2024 è pari al 95,3% nel settore della manutenzione degli edifici (categoria prevalente) e al 95,9% nel settore della manutenzione delle attrezzature elettriche; dunque, molto superiore al tasso medio di disparità (pari al 9,6%) incrementato del relativo 25% (2,5%), pari al 12%. Dal dato di cui sopra, aggravato dal fatto che il contratto prevede lavorazioni in ambiente confinato, l'Amministrazione Committente ha ritenuto discendano motivazioni per derogare all'obbligo in questione, come possibile ai sensi del comma 7 dell'art. 1 dell'Allegato II.3, al D.lgs. 36/2023 e secondo quanto precisato dalle "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazioni e di genere [...]" approvate con Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. È in ogni caso previsto che gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi del comma 2 dell'art.1 dell'All. II.3, debbano consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale

di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 18 "Penali" del presente Capitolato Speciale, compresa l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Ai sensi del comma 2 dell'art.1 dell'All. II.3, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 18 "Penali" del presente Capitolato Speciale.

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

1. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni prestazionali delle strutture che interessano la trave principale tubolare afferente la copertura del piano vasche, le strutture del sistema delle vasche in c.a., i plafoni nelle zone a rischio sfondellamento e l'impianto di illuminazione presente al corpo vasche.

- **OPERE DI RIPRISTINO MONOLITICO DELLE SEZIONI IN C.A.**

Si prevede il risanamento delle aree in corrispondenza dei due sottovasca (piscina grande e piscina piccola) e relative aree adiacenti ubicate al piano interrato, mediante rimozione del copriferro degradato, trattamento protettivo delle armature esistente e ricostruzione delle sezioni degli elementi strutturali in c.a. .

Si è previsto di dover intervenire sul 15% della superficie totale del sottovasca (510 mq) e sul 20% della superficie adiacenti al sottovasca (350 mq). Alcune delle superfici oggetto di risanamento sono ubicate in spazi confinanti ai sensi del DPR 177/2011.

- **OPERE DI RIPRISTINO DI SOLAI SOGGETTI A SFONDELLAMENTO**

Per la messa in sicurezza dei solai soggetti a fenomeni di sfondellamento al piano interrato si prevede la posa in opera di una rete preformata in fibra di vetro alcalino resistente a vista.

Per i locali al piano terra è prevista la posa in opera di sistema di controsoffittatura antisfondellamento in aderenza costituito da lastre di gesso fibrorinforzato con tinteggiatura finale.

- **OPERE DI RINFORZO STATICO DI TRAVE TUBOLARE DI COPERTURA IN C.A.**

Si prevede il rinforzo statico a taglio della trave tubolare di copertura in c.a. mediante la rimozione di coibente fibroso in distacco (mediante bonifica FAV - Fibre Artificiali Vetrose), asportazione del calcestruzzo ammalorato con battitura manuale/meccanica delle superfici dell'elemento fino a raggiungimento dello strato sano, pulitura e protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura delle eventuali barre di acciaio affioranti, integrazione

delle armature esistenti con barre tradizionali e relativi spinotti e successiva ricostruzione della sezione.

Le operazioni di rinforzo statico all'interno della trave saranno eseguite previa rimozione dell'impianto elettrico con successivo collocamento dello stesso una volta terminate tutte le attività.

- **IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORPO VASCHE**

È prevista la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza nella zona vasche / zona tribune e interno trave. Inoltre si prevede la realizzazione di una linea di alimentazione provvisoria durante la lavorazione all'interno della trave tubolare in c.a.

2. L'appalto comprende inoltre qualunque altra opera che sia necessaria per il completamento e la buona riuscita dei lavori in oggetto o che siano prescritti da speciali disposizioni di legge, emanate anche in corso dei lavori, anche se non specificate nei disegni e nel presente Capitolato, sempreché siano tempestivamente comunicate dalla Direzione Lavori. Le opere e gli impianti da eseguire dovranno essere compiuti in ogni loro parte a perfetta regola d'arte e corrispondere a quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche e norme di legge.
3. Le opere da eseguire, appena descritte sommariamente, sono più precisamente e compiutamente individuate dai disegni di progetto, dalle relazioni tecniche e dagli elementi descrittivi e dalle disposizioni di carattere particolare contenuti nelle descrizioni dell'Elenco Prezzi e dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte II ; pertanto tali elaborati sono idonei a fornire tutte le caratteristiche e le dimensioni delle opere e degli impianti che formano oggetto dell'appalto ed atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto stesso.
4. Nessuna modifica al progetto, anche di lieve entità, potrà venire introdotta dall'Appaltatore. Egli non potrà pretendere particolari compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, la precisazione di forme e/o dimensioni ordinate in sede esecutiva dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche ed organizzative dell'ente appaltante, gli venissero ordinate. L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali o alla richiesta di compensi particolari.

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE**6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché più favorevole all'Amministrazione Appaltante, ad insindacabile giudizio della D.L., osservando il seguente ordine di prevalenza:
 - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) contratto di appalto;
 - c) capitolato speciale di appalto;
 - d) norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
 - e) gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del progetto esecutivo costituiti da relazioni, abachi e particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d'importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale, e impiantistico; nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;
 - f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.
2. L'Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l'offerta.
3. L'appaltatore dovrà procedere con tutta l'accortezza possibile per prevenire danni od infortuni a persone o cose. Dovrà inoltre mantenere sempre puliti i locali ed evitare di creare eccessivi disagi agli occupanti dello stabile. In particolare, dovrà prestare la massima attenzione per evitare il diffondere di polvere ed effettuare lavorazioni eccessivamente rumorose. L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le operazioni, compreso lo smontaggio, lo spostamento o rimozione di materiale, arredo attrezzature. L'appaltatore dovrà inoltre eseguire tutti gli interventi provvisori sugli impianti allo scopo di garantirne la funzionalità. Gli impianti e le apparecchiature e le attrezzature dovranno essere conservati salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori nei locali e baraccamenti dell'Impresa per essere poste in opera durante i lavori. In caso di loro danneggiamento o distruzione dovrà essere effettuata la loro riparazione o sostituzione a carico dell'impresa.
4. Si precisa che nella stesura dei prezzi si è tenuto conto anche degli oneri aggiuntivi sopradescritti, ivi compresa la particolarità dei lavori che dovranno essere eseguiti garantendo la funzionalità di tutte le operazioni di realizzazione dei lavori; pertanto, l'impresa non potrà avanzare ulteriori richieste per manodopera od altro.

5. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
7. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
8. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. *il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;*
 - b. *il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e parte tecnica;*
 - c. *tutti gli elaborati grafici, i documenti e tutti gli altri atti del progetto esecutivo, come elencati in progetto;*
 - d. *l'offerta dell'appaltatore;*
 - e. *il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;*
 - f. *il POS;*
 - g. *il cronoprogramma;*
 - h. *le polizze di garanzia di cui parte al Capo VI.*

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il vigente Codice dei contratti;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati;
- il DPR 177/2011 (spazi confinati);
- la legge n.108 del 29 luglio 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;*
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.*

2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati.
3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi Unitari - Disegni.
7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
8. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori

stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24, troveranno applicazione gli articoli dell'allegato II.14 al Codice dei contratti in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

9. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento anche composto da uno o più soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 68 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento anche composto da uno o più soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), ai sensi dell'articolo 68, comma 17 e 18, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni

da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 114, comma 2 del Codice dei contratti, l'allegato II.14 al Codice dei contratti, gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e l'art. 6 del DM 49/2018.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento CE n. 305/2011 (CPR) relativo ai prodotti da costruzione.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture del 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni

12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 (norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini).

CAPO III TERMINI PER L'ESECUZIONE

13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'inizio dei lavori avverrà dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il CSE accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **240 (giorni duecentoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche; si è inoltre tenuto conto dei tempi occorrenti per l'installazione e la disinstallazione del cantiere.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 57 riferito alla sola parte funzionale delle opere. Il cronoprogramma dei lavori potrà inoltre fissare scadenze per inizio e termini inderogabili di alcune lavorazioni al fine di assicurarne l'esecuzione in determinati periodi dell'anno.

15. PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'art.14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, che la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 20 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art.14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Al momento della redazione del certificato di ultimazione dei lavori può essere assegnato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità della redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

16. SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

1. In casi di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'art. 37, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a. le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b. lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c. la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.
 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
 5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso immediatamente al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
 6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20.
 8. In generale trova applicazione l'art. 121 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'art. 121 comma 2, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di

pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'art. 37.
5. In generale trova applicazione l'art. 121 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

18. PENALI

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dell'art. 122, comma 4, del Codice dei contratti.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata **una penale pari allo 1,5 per mille (euro uno virgola cinque ogni mille euro) dell'importo contrattuale.**
3. La penale giornaliera, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma dei lavori, e soprattutto in riferimento alle scadenze differenziate delle lavorazioni inderogabili di cui all'art. 14 comma 3 e meglio citate all'art. 20 comma 1
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito

all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 20.

5. La penale di cui al comma 3, lettera b), lettera c) e lettera e) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le fattispecie di ritardi di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3 sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 57.
7. **L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
9. Le penali di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3 saranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
10. Ipotesi di inadempimento oggetto di sanzioni sono inoltre le seguenti:
 - a) La mancata consegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale (comma 2 dell'art.1 dell'All. II.3) da parte dell'Appaltatore avente un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50 non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, è sanzionata con:
 - penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione;
 - impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.
 - b) La mancata consegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, di una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3 dell'art.1 dell'All. II.3) da parte dell'Appaltatore avente un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50 non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, è sanzionata con:
 - penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione;
 - c) Il mancato rispetto dell'obbligo di riservare all'occupazione giovanile almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad

esso connesse o strumentali è sanzionato con:

- penale quantificata tra lo 0,3% e l'1,5% del valore del contratto a seconda della gravità dell'inadempimento.

11. Tutte le penali di cui al suddetto punto 11, cumulate a quelle di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, non potranno superare – ai sensi delle “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazioni e di genere [...]” approvate con Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia - il 20% dell'importo contrattuale, e saranno contabilizzate ed imputate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo/inadempimento.

19. PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del D.lgs. 36/2023 è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo sulla data prevista di ultimazione dei lavori, sino ad un massimo complessivo di 10 giorni naturali e consecutivi di anticipo.
2. Il suddetto premio di accelerazione sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione e comunque solo al verificarsi anche delle seguenti condizioni:
 - Il certificato di fine lavori sottoscritto in occasione della fine lavori anticipata non rechi un termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità di cui all'art. 15 comma 7;
 - l'appaltatore, alla data del certificato di fine lavori, abbia concluso completamente con anticipo tutte le prestazioni previste dal contratto, inclusa la consegna alla Stazione Appaltante della documentazione afferente all'appalto stesso (certificazioni, esito delle prove di laboratorio, dichiarazioni di conformità, ecc.) prevista all'art. 55 del presente Capitolato; e conseguentemente il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione possa essere approvato entro i termini previsti dal capitolato speciale decorrenti dall'anticipata ultimazione dei lavori.

20. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., entro cinque giorni dal ricevimento. Il suddetto programma esecutivo deve conformarsi alle periodicità ed alle scadenze differenziate delle lavorazioni la cui esecuzione è prevista in maniera tassativa dal cronoprogramma in relazione a specifiche esigenze ed in particolare:
 - Le opere di rinforzo statico di trave tubolare di copertura in c.a. devono essere realizzate e concluse nel periodo compreso da Maggio a Settembre con impianti di riscaldamento e di ventilazione non in funzione;
 - Le opere relative all'impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza della zona vasche / zona tribune ed al relativo impianto di alimentazione provvisorio devono essere realizzate prima della posa in opera di rete di protezione anticalcinacci e telo antipolvere attorno alla trave oggetto di rinforzo statico;

- Le opere di ripristino monolitico delle sezioni in c.a. al piano interrato in corrispondenza dei due sottovasca devono essere realizzate e concluse nel mese di Agosto in cui entrambe le piscine vengono svuotate per opere;
 - Le opere di ripristino dei solai soggetti a sfondellamento previste negli spogliatoi maschili estivi, negli spogliatoi femminili estivi e nel bar estivo devono essere realizzate nel periodo primaverile / autunnale escludendo i mesi da Giugno a Settembre.
1. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere compreso il gestore del centro natatorio;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato;
 - f) per sospensioni e proroghe lavori.
 2. Il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore è considerato integrativo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto di tale cronoprogramma di progetto, che può essere anch'esso modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

21. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano

ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
 - j) la necessità di coordinamento con il soggetto gestore del centro natatorio.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, in modo che l'importo complessivo delle penali, determinate ai sensi del precedente art. 18, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma

esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. In generale trova applicazione l'art. 122 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO IV CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**TUTTI I LAVORI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SARANNO CONTABILIZZATI "A CORPO"****23. LAVORI A CORPO**

1. La valutazione delle opere computate a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della singola opera a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. Le quantità relative alle singole categorie di lavoro non hanno validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. Nell'appalto originario non sono previsti e pertanto contabilizzabili lavori in economia.
2. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 39;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del Codice dei contratti;
- b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.
- c) nella misura di cui all'art. 2, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÉ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori.

CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA

26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'anticipazione può essere riconosciuta per un importo non superiore complessivamente al 20% per cento del prezzo (importo contrattuale) come riportato dall'articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti. Non è prevista l'anticipazione del 30%.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione comprensivo dell'IVA, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
3. Tale importo anticipato verrà recuperato progressivamente negli Stati di avanzamento. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento entro la fine dei lavori di un importo percentuale stabilito come di seguito indicato. Entro l'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente; l'anticipazione non potrà essere, cioè, recuperata successivamente al termine dei lavori, dunque sulla rata di saldo. Per effetto di quanto sopra il 100% del recupero dell'anticipazione avverrà in proporzione al 87% dell'importo contrattuale dei lavori, che corrisponde al massimo dell'importo che può essere erogato in acconto. In ogni caso, anche qualora il totale degli acconti pagati fosse inferiore al 87%, con l'ultimo acconto verrà

portata totalmente a recupero la quota dell'anticipazione erogata.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
5. Trova applicazione l'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti.

27. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogniqualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore **al 29% (ventinove per cento)** dell'importo contrattuale dell'appalto, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, a saldo della prestazione, qualunque sia l'ammontare, che non potrà comunque essere inferiore al 13 per cento dell'ammontare complessivo del contratto comprensivo di eventuali perizie suppletive, verrà rilasciato dopo l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e previa presentazione della polizza sulla rata di saldo.
2. La somma ammessa al pagamento, relativa agli stati d'avanzamento, è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
 - c. al netto della ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la D.L. redige la contabilità ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del codice dei contratti ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 125 c. 3 del codice dei contratti che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del codice dei contratti, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 3.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, in occasione dell'ultimo importo prima del saldo, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, purché la rata di saldo abbia, al netto dello sconto, almeno un ammontare pari al 13% dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 13% (tredici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli eventuali atti di sottomissione e altre modifiche di contratto.

28. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, dell'ammontare pari almeno al 13% dell'importo contrattuale, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 57 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 57;

- c) conforme agli schemi tipo e alle schede tecniche 1.4. e 1.4.1 approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193 del 16.09.2022 pubblicato in Gazzetta della Repubblica n. 291 del 14.12.2022 di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

- 1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ed inoltre:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 52, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'acquisizione di una dichiarazione che attesti la regolarità del pagamento dei dipendenti secondo quanto richiamato al successivo comma 2;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
 - f) è onere a carico dell'appaltatore provvedere a redigere e successivamente consegnare alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere oggetto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite. Tali disegni dovranno essere consegnati su supporto digitale alla Direzione Lavori. Il tipo di intestazione nonché le modalità di numerazione degli elaborati sarà fornito dalla Direzione Lavori stessa. Tali elaborati grafici, oltre a costituire i disegni di contabilità, dovranno essere consegnati al concessionario come "as built". Gli elaborati grafici, dovendo costituire il disegno di contabilità da allegare ad ogni stato d'avanzamento, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della predisposizione della documentazione relativa allo Stato

d'avanzamento dei lavori. La mancata consegna di tali elaborati pregiudica l'elaborazione dello Stato d'avanzamento, con conseguente mancanza d'emissione del Certificato di pagamento.

2. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti.
3. Oltre alle condizioni di cui al comma 1 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore alla Stazione appaltante del DURC di congruità di cui al DM 143/2021; DURC di congruità che potrà essere chiesto facoltativamente da parte del Responsabile di Progetto anche ai fini della liquidazione delle somme relative ai singoli stati d'avanzamento dei lavori.

30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in

mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

31. REVISIONE PREZZI

1. E' ammessa la revisioni prezzi di contratto ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 36/2023.
2. Le seguenti clausole di variazioni di prezzo non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto; e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
3. Ai fini della determinazione della variazione del costo di cui al precedente punto, in via transitoria – ai sensi del comma 2 dell'art. 16 dell'Allegato II.2-bis del codice dei contratti - nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 60, comma 4 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024, si fa riferimento agli indici sintetici ISTAT come previsto al comma 3, lettera a) e comma 4 dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 nel testo vigente alla data del 01/07/2023; commi che recitano rispettivamente:

«comma 3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

comma 4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.»

4. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), ai sensi dell'art. 125, comma 3 del codice degli appalti. Il Direttore Lavori, ad integrazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'art. 125, comma 3, trasmette, altresì, alla Stazione Appaltante uno Stato di Avanzamento Lavori Revisionale.
5. L'importo della revisione è effettuato al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. L'importo revisionale è soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di gara.
7. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, oltre agli accantonamenti di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7 potranno essere utilizzate:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

- 8. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.2 - bis quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.).
- 9. I contratti di subappalto o di sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al presente articolo. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui al presente articolo, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici richiamati dal presente articolo. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2- bis. 2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con il comma 4 del presente articolo. Negli altri casi l'appaltatore provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente articolo, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25, non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; in tutto o anche solo in parte; ogni atto contrario è nullo di diritto. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa, per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO VI GARANZIE E ASSICURAZIONI**34. GARANZIA PROVVISORIA**

- a) Nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente ai sensi dell'art.53 comma 1 del Codice dei contratti viene stabilito se, come disciplinato dall'art. 106 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia provvisoria pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.53 comma 2 del Codice dei contratti.

35. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, all'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, in conformità alle schede tecniche 1.2 e 1.2.1, allegate al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 allegati al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 117, comma 7, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice dei contratti la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 57.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, ove prevista, della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, fermo restando nelle more di approvazione del decreto ivi previsto, la vigenza degli schemi-tipo approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 di cui al precedente punto 2. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma 12.
10. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice dei contratti.

36. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 57 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'art. 57 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 approvato con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere per la **partita 1** della scheda tecnica e schema tipo 2.3 di cui al DM 193/2022 la

copertura dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere afferenti i lavori da realizzare, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi per una somma corrispondente all'importo di contratto;

- b) prevedere per la **partita 2** della scheda tecnica e schema tipo 2.3 di cui al DM 193/2022 il rimborso per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per € 1.500.000,00;
- c) prevedere per la **partita 3** della scheda tecnica e schema tipo 2.3 di cui al DM 193/2022 la rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite di € 300.000,00;
- d) prevedere la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00;
- e) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Ai sensi del secondo periodo del comma 10, dell'articolo 117, del Codice dei contratti, si precisa che l'importo della somma da assicurare, come complessivamente sopra indicata alle lettere a), b) e c) del presente articolo, trae motivazione dalle particolari circostanze relative ai lavori da effettuare, che interessano delicati elementi strutturali dell'edificio aventi funzione portante, il cui danneggiamento potrebbe produrre grave nocumento all'intero immobile.

- 4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. In caso di sinistro (o di sinistri) la quota parte del danno per la quale non risponde la società di Assicurazione, in quanto opera la franchigia o lo scoperto, resterà comunque a carico dell'appaltatore, ed il relativo importo verrà detratto dal credito dell'appaltatore in sede di conto finale da parte della direzione lavori, o - qualora tale importo non fosse ancora definito – verrà detratto dal credito dell'appaltatore sulla rata di saldo in sede di liquidazione dello stesso credito da parte del collaudatore.
- 5. L'Appaltatore, ai sensi del presente Capitolato speciale d'appalto, è obbligato a comunicare alla compagnia di assicurazione che rilascerà le polizze di cui al presente articolo l'avvenuta approvazione di perizie suppletive, proroghe, subappalti, e la concessione di eventuali sospensioni di durata maggiore di 15 gg, trasmettendo alla Stazione Appaltante, per conoscenza, copia di tali comunicazioni. L'appaltatore è tenuto altresì a consegnare all'Amministrazione copia della comunicazione corredata da un visto, documento, lettera dell'Assicurazione che confermi la ricezione della comunicazione stessa da parte della compagnia di assicurazione. In mancanza di quanto sopra la Stazione Appaltante potrà

sospendere i pagamenti nei confronti dell'appaltatore.

6. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**37. VARIAZIONE E MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. La modifica del contratto è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzata dalla Stazione Appaltante.
2. Indipendentemente dalla natura a corpo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal suddetto articolo 120 del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto d'appalto, anche al fine di eseguire opere maggiori o migliorative rispetto a quelle previste dal progetto, senza una nuova procedura di affidamento, nel rispetto di entrambe le seguenti clausole:
 - la portata economica delle modifiche sia pari o inferiore alle somme derivanti dal ribasso d'asta;
 - le modifiche rientrino nelle categorie previste dall'appalto.
4. Ai sensi dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 il contratto di appalto potrà comunque essere modificato senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie (comunitarie) fissate all'articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

La modifica non può alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

5. Come contemplato dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d'appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all'esecutore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la

decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.

38. MODIFICHE PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Trova applicazione la disciplina di cui al comma 15-bis dell'art. 120 del Codice dei contratti.
2. Modifiche al contratto saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo qualora pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, purché il valore della modifica risulti al disotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) il 15% del valore iniziale del contratto.

39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni/modifiche sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi del progetto esecutivo con la successiva applicazione dello sconto applicato dall'impresa in sede di offerta.
2. Se tra i prezzi dell'elenco prezzi di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al successivo comma 3 (con la successiva applicazione dell'eventuale sconto applicato dall'impresa in sede di offerta), oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali i seguenti:
 - Regione Lombardia - Edizione Giugno 2025

E a seguire in ordine i seguenti:

- DEI Ristrutturazione e Manutenzione - 1° Semestre 2025
- CCIAA Milano - 1° Quadrimestre 2025

4. I nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con

apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
 - g) documentazione attestante l'avvenuta denuncia relativa all'aggiudicazione dell'appalto agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023: stampa delle denunce telematiche di nuovo lavoro (DNL) nei confronti di INAIL e Cassa Edile;
 - h) patente a crediti di cui all'art. 89, comma 1, lett. a. del D.lgs. n. 81/2008: copia in formato digitale da cui risulti il possesso, da parte dell'impresa di almeno 15 crediti (ove l'appaltatore non disponga di attestazione SOA in classifica almeno III);
 - i) attestati inerenti alla formazione di cui ai commi 7 e 7-bis dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 del datore di lavoro e di tutti i dirigenti e preposti dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 97 c. 3-ter dello stesso D.lgs.;
 - j) informazioni necessarie alla compilazione della notifica preliminare cantieri da parte del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore in fase di sicurezza:
 - numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere;
 - numero presunto d'impresе sul cantiere (in caso di eventuale subappalto)
 - numero presunto di eventuali lavoratori autonomi sul cantiere;
 - k) eventuale ulteriore documentazione o dichiarazioni in materia di sicurezza non espressamente elencate nei precedenti punti.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 68 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, commi 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati IV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, commi 1, 2, oppure agli articoli 41, 42, 43, 44 o 45.

42. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 68, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più

proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

46. SUBAPPALTO

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.
2. Sono ammessi il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, con l'obbligo di stipulare il relativo contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma le possibilità previste dal Codice.
3. A norma dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) il subappaltatore, per le lavorazioni da effettuarsi in ambiente confinato, sia in possesso dei requisiti secondo l'art. 2 del DPR 177 riguardante la qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e abbia preventivamente ottenuto la certificazione del contratto di subappalto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Si evidenzia infatti che Il DPR 177 del 14 settembre 2011 nell'art.2 comma 2 riporta quanto segue: "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e **certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, e successive modificazioni e integrazioni". Quindi, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui occorra subappaltare attività in spazi confinati bisogna rivolgersi preventivamente agli organismi autorizzati di certificazione che possono essere:
 - gli enti bilaterali
 - le direzioni provinciali del lavoro e le province
 - le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
 - il ministero del lavoro e delle politiche socialiper ottenere la certificazione del contratto di subappalto da sottoporre successivamente all'autorizzazione della parte della Stazione Appaltante.
 - c) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti;
 - d) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - e) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante

contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni (venti) prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni. Il suddetto contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- f) che l'appaltatore trasmetta alla stazione appaltante, contestualmente alla richiesta di subappalto tutte le documentazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV capo II della Parte V del Libro II del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023;
- g) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese previsti dall'art. 100 del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023;
- h) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e dalla Legge 6/11/2012, n. 190 in materia di infiltrazioni mafiose;
- i) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
- j) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;
- k) che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con i progettisti medesimi;
- l) l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del

contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; qualora nel bando sia indicato anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, obbligo per il subappaltatore di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative (art. 119, co 12).

4. Si segnala che l'eventuale richiesta di subappalto di lavorazioni – ivi comprese le lavorazioni in spazi confinati – non potrà determinare il ritardo nell'esecuzione delle opere, né giustificare la sospensione dei tempi contrattuali.
5. A norma del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione decorsi trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta, o decorsi quindici (15) giorni in caso di subappalto di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €. 100.000,00. Tali termini possono essere prorogati ove ricorrano giustificati motivi.
6. Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non trasmetta una dichiarazione attestante che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, nonché di essere in possesso dei requisiti di carattere speciale prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023.
7. L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.
8. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.
9. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.
10. L'Impresa appaltatrice, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
11. L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 in materia di trasmissione di documentazione all'Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.
12. Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

13. Si precisa che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023 è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto per tutte le opere comprese nell'appalto in quanto trattasi di lavorazioni delicate e complesse soprattutto dal punto di vista della sicurezza e del coordinamento con i soggetti che utilizzano la struttura che necessita di continuità ed omogeneità di esecuzione.
14. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
15. È fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Inoltre, nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova istanza di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 che prevede nei confronti dell'appaltatore la reclusione da uno a cinque anni e una multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto e nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo la pena della reclusione da uno a cinque anni e una multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto

devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno cinque giorni feriali antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.119, comma 11, del Codice dei contratti, corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando ricorra una delle seguenti fattispecie:
 1. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 3. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione dello stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture emesse dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 1, nei quali sia invece previsto il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto:
- a) il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo;
 - b) nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
 - c) nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;
 - d) nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;
 - e) in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto c.

CAPO X CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**49. ACCORDO BONARIO**

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 % (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, al fine del raggiungimento dell'accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice dei contratti
2. Come previsto dall'art. 210 comma 2 del Codice dei Contratti, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1 dell'articolo 210 del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell'articolo 210 del Codice dei contratti.
5. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

7. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 57.
8. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
9. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro, è acquisito, il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
10. La transazione a forma scritta a pena nullità.
11. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - Codice "F012" (o in alternativa il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini - Codice "F015" o ancora, in alternativa, il CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini - Codice "F018"), in vigore per il tempo e nella

località in cui si svolgono i lavori, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, 2 e 3 del Codice;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulate o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 119 c. 7 e c. 12 del Codice dei contratti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
 - 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 - 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 - 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 - 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il

soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

52. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 57, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'articolo 31, c.5, della legge n. 98 del 2013, ed è richiesto in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per i casi di risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti e del relativo Allegato II.14.

CAPO XI DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Come stabilito dall'art. 121 comma 9 del Codice, l'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. La comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori è trasmessa contestualmente dall'esecutore alla Stazione Appaltante. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
2. Al Direttore dei Lavori è attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione da parte della stessa DL di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere come indicato all'articolo 15 comma 7. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità della redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate con conseguente applicazione delle penali. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 57 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 57 stesso.
4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

55. DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORIElaborati "as built"

1. Gli elaborati "as built", dovranno essere presentati su supporto informatico ".DWG" e ".PDF" oltre a

una (1) copia cartacea, in particolare saranno considerati documenti integranti e propedeutici le relazioni fotografiche inerenti alle opere interrate o nascoste a soffitto come ad esempio (indicativo e non esaustivo) fognature, sottoservizi, allacciamenti impiantistici a controsoffitto, intercettazioni etc. La completezza documentale della documentazione "as built" è meglio specificata nei capitolati tecnici, nelle normative specifiche della disciplina progettuale a cui si riferiscono, nei regolamenti edilizi nel caso in cui copia debba essere allegata per ottenere l'agibilità degli edifici. Si chiarisce che gli elaborati "as built" riguardano tutte le discipline progettuali e quindi strutture, edilizia, impiantistica etc.

Certificazioni di conformità degli impianti (Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008) - Ex L. 46/90

2. Entro il termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato al Decreto n.37/2008 stesso, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto.
3. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
4. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
5. Secondo il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, certificazione di conformità deve essere prodotto per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
6. Tali impianti sono classificati come segue:
 - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
7. Entro il termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'impresa installatrice consegna inoltre al committente tutte le schede dei materiali specificamente richiamati per il rispetto dei requisiti C.A.M. e utilizzati nell'appalto o eventuali materiali in sostituzione approvati dalla D.L..

56. APPROVAZIONE DEI MATERIALI

1. È fatto obbligo all'appaltatore redigere il programma di esecuzione dell'opera di cui all'art. 20

tenendo nella dovuta considerazione che l'inizio delle provviste e forniture può avvenire solo a valle dell'approvazione del "progetto costruttivo" e/o "scheda dei materiali" dei magisteri di principale importanza dal punto di vista della funzionalità della estetica o della tecnologica.

- La scheda materiali dovrà riportare le seguenti documentazioni di cui si allega modulo:

SCHEDA MATERIALI sottomissione/approvazione		Oggetto lavori:		Pag. 1 di ____
Ufficio di Direzione Lavori: <small>DIRETTORE DEI LAVORI:</small> CSE:		Impresa Affidataria:		
Committente:		ANNO:		
Revisione modello:				
scheda n.	revisione n.	data presentazione	tipologia del materiale proposto <input type="checkbox"/> opere edili <input type="checkbox"/> opere strutturali <input type="checkbox"/> impianti meccanici	NOTE
<input type="checkbox"/> impianti elettrici <input type="checkbox"/> attrezzature-arredi				
SEZIONE 1 - PRESENTAZIONE MATERIALE (a cura dell'Impresa Appaltatrice)				
RIFERIMENTI CONTRATTUALI				
Riferimento Articolo di Elenco Prezzi		altri riferimenti:		
Voce descrittiva (sintetica con le caratteristiche principali):				
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PROPOSTO				
PRODUTTORE:		DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:		
MARCA:		<input type="checkbox"/> Scheda Tecnica		
MODELLO:		<input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità CE		
firma appaltatore:		<input type="checkbox"/> Altro		
data:		<input type="checkbox"/> Campioni		
firma delegati:		<input type="checkbox"/> Esib. rif. verb. di prelievo n.		
		<input type="checkbox"/> Documentazione fotografica		
		<input type="checkbox"/> Relazione tecnica		
		<input type="checkbox"/> Voce di E.P.U.		
		<input type="checkbox"/> C.M.E. articolo in esame		
		<input type="checkbox"/> Altro		
PER RICEVUTA DA PARTE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI: DATA:				
SEZIONE 2 - APPROVAZIONE MATERIALE (a cura del Direttore dei Lavori & Direttori Operativi per il DL)				
VERBALE DI ACCETTAZIONE MATERIALE				
<input type="checkbox"/> SI APPROVA:		MOTIVO:		
<input type="checkbox"/> NON SI APPROVA:				
<input type="checkbox"/> RICHIESTA INTEGRAZIONI:				
firma il DIRETTORE DEI LAVORI:		data:		
firma il DIRETTORE OPERATIVO:		data:		
		per ricevuta da parte dell'Impresa: data:		

- Per approvazione si intende esplicitamente approvazione da parte del Direttore dei Lavori;
- La verifica di completezza documentale prima e rispondenza ai requisiti del C.S.A. poi per una "scheda materiali", o per un "progetto costruttivo" o per una "campionatura" può avvenire entro il termine massimo di giorni 25 (diconsi venticinque) naturali e consecutivi. L'esito dei campionamenti verrà comunque trascritto in idonei verbali in contraddittorio che saranno sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori. L'esito negativo delle verifiche condotte nelle "schede materiali" o del "progetto costruttivo" o dei "campionamenti" comporterà l'obbligo, in capo all'appaltatore, di provvedere a ripresentare dette schede o riformulare il campionamento entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi fintanto da ottenere l'assenso del Direttore dei Lavori venendo poi reiterate le tempistiche dettate nelle suddette fasi. Si precisa che i "progetti costruttivi" e le "schede materiali" non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.
- Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali a causa di mancata approvazione delle schede tecniche saranno ascrivibili a inadempimento dell'appaltatore con le relative

conseguenze contrattuali;

57. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice dei contratti, il collaudo finale può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Si applica la disciplina di cui all'art. 116 e Allegato II.14 del Codice.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 dell'Allegato II.14 al Codice, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo (o CRE), sull'ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la Stazione Appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della Stazione Appaltante in merito al precedente periodo sono notificate all'esecutore.
5. Fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

58. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 54, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà si procederà ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 al Codice.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua

assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 54, comma 3.

CAPO XII NORME FINALI**59. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti compresi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte subappaltatrici o sub affidatarie e per i quali competono a termini di

- contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, assistenze murarie (tracciamento, fori su muratura da eseguirsi tramite carotatrice, demolitore, taglio con sega diamantata, chiusura delle tracce) ed ogni altra onere da attuare per la corretta installazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, assistenze murarie (tracciamento, fori su muratura da eseguirsi tramite carotatrice, demolitore, taglio con sega diamantata, chiusura delle tracce con idonei materiali compreso prodotti REI) ed ogni altra onere da attuare per la corretta installazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - i) la dotazione degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, dei materiali e dei manufatti compresi dal presente appalto approvvigionati o materiali di demolizione da trasportare a rifiuto;
 - j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli

- costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- n) i sondaggi propedeutici alla verifica della stratigrafia del terreno in funzione di opere strutturali da eseguire, i sondaggi dello stato di fatto delle fondazioni dell'edificio esistente qualora siano previste opere fondazionali di consolidamento o interventi a quota delle fondazioni;
 - o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - u) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree di cantiere in particolar modo quelle che interessano zone in cui è prevista la presenza di utenza (spogliatoi, bagni, ecc.), compreso ove necessario il lavaggio delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - w) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - x) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive

- modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - z) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - aa) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista di sicurezza;
 - bb) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - cc) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - dd) esecuzione delle prove relative alla presenza di gas radon sia prima dei lavori che ad esecuzione avvenuta del vuoto sanitario al piano seminterrato.
 - ee) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 - ff) Tutte le analisi di laboratorio previste dalla normativa terre rocce da scavo e relativa documentazione;
 - gg) Verifica e controlli prima dei lavori delle linee interferenti interrate, con controllo quote diametri e posizionamenti, inoltre eventuali ripristini secondo le normative vigenti in modo da rendere funzionale la struttura;
 - hh) Movimentazione preventiva di arredi e/o attrezzature di proprietà del gestore del centro natatorio presenti sui luoghi oggetto di intervento;
 - ii) Compilazione ed assistenza alla Stazione Appaltante per la redazione della rendicontazione finale dei contributi di finanziamento, in modo particolare controllo e compilazione della relativa fatturazione come dai modelli eventualmente riportati nei bandi.
 - jj) Gli oneri derivanti dal coordinamento necessarie per il completamento dell'opera ovvero:
 - kk) Oneri derivanti dallo sfasamento temporale e spaziale delle proprie lavorazioni resosi necessari per il coordinamento delle lavorazioni secondo le prescrizioni del CSE.
 - ll) Tutti gli oneri derivanti da interferenze che potrebbero apportare una variazione del cronoprogramma previsto anche prevedendo la sospensione parziale delle lavorazioni in determinate zone del cantiere, necessaria al coordinamento tra le diverse imprese e/o

lavorazioni interferenti.

- mm) Redazione di documentazione fotografica della corretta posa dei materiali previsti in progetto in modo particolare dei controsoffitti, degli intonaci speciali e dei corpi illuminanti ecc., compreso l'allegata scheda tecnica del materiale utilizzato ed ogni altro onere che si rendesse necessario per la redazione della pratica Conto Termico, quest'ultima a carico della Stazione Appaltante.
 - nn) Tutte le opere provvisorie al fine di proteggere tutti i manufatti da mantenere così come previsto dal progetto, in modo particolare:
 - a. Protezione dei pavimenti, soglie e davanzali da mantenere;
 - b. Protezione delle ringhiere di scale e parapetti da mantenere;
 - c. Protezione serramenti e murature;
 - d. Protezione di lattonerie e pluviali.
 - oo) Revisione dei calcoli illuminotecnici, acustici, di trasmittanza termica sulla base dei prodotti effettivamente impiegati in opera al fine di restituire soluzioni e applicazioni conformi alle norme di settore vigenti.
 - pp) Ogni onere in relazione all'adeguamento del layout di cantiere e relativo PSC anche in relazione alla gestione delle baracche di cantiere, del deposito materiale, dei depositi per i rifiuti delle aree di movimentazione e in generale ogni attività programmatoria ed operativa in relazione alle possibili interferenze con eventuali altri lavori presenti presso l'immobile gestiti da parte della Stessa Stazione Appaltante o anche da parte del soggetto che ha in gestione il centro natatorio;
2. L'appaltatore è obbligato a fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto;
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
 5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. Ogni onere e provvista accessori necessari ai disfacimenti e alle demolizioni, la separazione dei materiali, l'avvio a discarica o impianto di riciclaggio di quelli per i quali non è previsto il riutilizzo in cantiere, lo stoccaggio dei materiali inerti in area situata nel sito di produzione, il loro reimpiego in cantiere compresi i trasporti e le movimentazioni come previsto dal presente progetto esecutivo; l'impresa in ogni caso potrà proporre soluzioni alternative compatibili con i requisiti richiesti dai C.A.M. e con quanto previsto dal documento di sostenibilità dell'opera, a parità di costo per la Stazione Appaltante.

60. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 30 giugno 2022 e s.m.i.) - REQUISITI MINIMI GARANTITI DALL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà garantire e verificare che i materiali utilizzati alla realizzazione dell'opera rispondono ai criteri come disposto dal D.M. 23 giugno 2022 e successive modifiche ed integrazione, tramite idonea documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto di quanto prescritto nell'allegato che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori ed alla stazione appaltante assieme alla scheda materiale.
2. Eventuali prove di laboratorio, analisi al fine della verifica dei requisiti minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 e s.m.i. sono a carico dell'Appaltatore.
3. Premesso quanto evidenziato dalla specifica relazione CAM di progetto, alla quale si rimanda nello specifico per il rispetto in sede di esecuzione dell'appalto di tutte le indicazioni in essa contenute, in generale nell'esecuzione dei magisteri dovrà essere garantito il rispetto dei seguenti criteri:
 - A) Specifiche tecniche dell'edificio:
 - emissioni dei materiali.
 - B) Specifiche tecniche dei componenti edilizi:
 - disassemblabilità;
 - materia recuperata o riciclata;
 - sostanze dannose per l'ozono;
 - sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale;
 - sostanze pericolose.
 - C) Criteri specifici per i componenti:
 - calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati;
 - laterizi in genere;
 - sostenibilità e legalità del legno;

- ghisa, ferro, acciaio;
- componenti in materie plastiche;
- tramezzature e controsoffitti;
- isolamenti termici ed acustici;
- pavimenti e rivestimenti;
- pitture e vernici;
- impianto idrico sanitari;

D) Specifiche tecniche di cantiere:

- demolizioni e rimozione dei materiali;
- materiali usati in cantiere;
- prestazioni ambientali;
- personale di cantiere;
- scavi e rinterri.

61. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale

inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

62. DIFESA AMBIENTALE

- 1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
- 2. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o di materiali contaminati.

63. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere né pretendere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali, la loro movimentazione e trasporto, compreso il costo di smaltimento in discarica, è già stato tenuto in considerazione nella determinazione del corrispettivo contrattuale previsto per gli scavi. L'Appaltatore inoltre provvederà a proprie spese a trasportare a discarica autorizzata o comunque ad allontanare dal cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti speciali, tossici o nocivi; l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della pertinente legislazione in vigore al momento e sotto la completa responsabilità dell'Appaltatore.
- 3. Per alcuni tipi di materiale o di impianto o di apparecchiatura di cui è prevista la rimozione la Stazione Appaltante si riserva di indicare il magazzino comunale o altro sito in ambito comunale quale luogo dove trasportarli e scaricarli in alternativa alla discarica, per un

eventuale recupero e riutilizzo; per tali materiali o impianti o apparecchiature l'Appaltatore è tenuto ad effettuare lo smontaggio e l'accantonamento con la necessaria cura allo scopo di preservarne l'integrità.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

64. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Il progetto prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

65. TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
- ~~2.~~ Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

66. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante o degli utilizzatori dell'immobile e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

67. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UNO esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 350 di base e 230 di altezza come disposto dal DGR nr. 341 del 22 marzo 2017 allegato I, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le indicazioni obbligatoriamente previste dalle leggi vigenti (e in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.

106/2009), nonché, se del caso, le indicazioni di cui all art. 12 del D.M. 22-01-2008 n. 37, curandone i necessari aggiornamenti periodici in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni riportate sul cartello.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 devono essere indicati anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici. Per la tipologia del cartello si rimanda alle tavole del PSC, facente parte del progetto esecutivo o a specifiche indicazioni della Stazione Appaltante.
3. Il cartello di cantiere deve contenere i loghi istituzionali del Comune di Seregno.

68. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

69. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi all'intervento.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura, ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

70. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia di antimafia; a tale fine devono essere assolti tutti gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
3. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato D.Lgs.
4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni

dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

71. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

72. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese contrattuali (senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 18, comma 5, del Codice dei contratti)
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto inclusa l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice e dell'Allegato I.4 dello stesso, da versare secondo le modalità indicate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.
 1. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
 2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono

I.V.A. esclusa.